

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 161 del 19.6.2010.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 aprile 2012  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos  
Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — F-Tex SIA/Lietuvos-  
Anglijos UAB «Jadecloud-Vilma»**

(Causa C-213/10) (<sup>1</sup>)

[Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Articolo 3, paragrafo 1 — Nozione di azione collegata e strettamente connessa ad una procedura d'insolvenza — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera b) — Nozioni di «materia civile e commerciale» e di «fallimento» — Azione intrapresa sulla base di una cessione, da parte del curatore fallimentare, del suo diritto di revoca]

(2012/C 165/04)

Lingua processuale: il lituano

**Giudice del rinvio**

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

**Parti**

Ricorrente: F-Tex SIA

Convenuta: Lietuvos-Anglijos UAB «Jadecloud-Vilma»

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1) e degli articoli 1, paragrafo 2, lettera b) e 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Competenza internazionale a decidere su un'azione pauliana direttamente e strettamente connessa a una procedura d'insolvenza — Conflitto di competenze tra la giurisdizione in cui si svolge la procedura d'insolvenza e la giurisdizione del domicilio del convenuto — Azione pauliana esercitata dopo l'apertura di una procedura d'insolvenza, dall'unico creditore della società in stato di fallimento, in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge la procedura d'insolvenza, in seguito alla cessione, da parte del curatore al creditore, dei crediti della società verso i terzi

**Dispositivo**

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che l'azione proposta nei confronti di un terzo da parte di un ricorrente che agisce sulla base di una cessione di credito effettuata dal curatore fallimentare designato nell'ambito di una procedura d'insolvenza, avente ad oggetto il diritto di revoca che deriva a tale curatore fallimentare dalla legge nazionale applicabile a detta procedura, rientra nella nozione di materia civile e commerciale ai sensi di tale disposizione.

(<sup>1</sup>) GU C 195 del 17.7.2010.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 aprile 2012  
— Artegoda GmbH/Commissione europea, Repubblica  
federale di Germania**

(Causa C-221/10 P) (<sup>1</sup>)

[Impugnazione — Articolo 288, secondo comma, CE — Responsabilità extracontrattuale dell'Unione — Presupposti — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Decisione relativa alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano contenenti amfepramone]

(2012/C 165/05)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Artegoda GmbH (rappresentante: U. Reese, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e M. Heller, agenti), Repubblica federale di Germania

**Oggetto**

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 3 marzo 2010, T-429/05, Artegoda/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso per risarcimento danni proposto ai sensi degli articoli 235 CE e 288, secondo comma, CE, inteso ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa dell'adozione della decisione della Commissione C(2000) 453, del 9 marzo 2000, relativa alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano contenenti amfepramone — Violazione dell'articolo 288, secondo comma, CE — Erronea valutazione dei criteri relativi alla sussistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.

2) L'Artegoda GmbH è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 195 del 17.7.2010.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 aprile 2012  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Bundesarbeitsgericht — Germania) — Galina Meister/  
Speech Design Carrier Systems GmbH**

(Causa C-415/10) (<sup>1</sup>)

**(Direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2006/54/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Lavoratore che afferma, in maniera plausibile, di soddisfare i requisiti indicati in un annuncio di assunzione — Diritto, per tale lavoratore, di accedere alle informazioni relative all'eventuale assunzione, da parte del datore di lavoro, di un altro candidato)**

(2012/C 165/06)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundesarbeitsgericht

**Parti**

Ricorrente: Galina Meister

Convenuta: Speech Design Carrier Systems GmbH

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesarbeitsgericht — Interpretazione degli articoli 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204, pag. 23) e 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180, pag. 22), nonché dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Parità di trattamento in materia di occupazione e impiego — Onere della prova — Diritto di una persona, la cui candidatura ad un impiego in un'impresa privata non è stata accolta, di ricevere tutte le informazioni relative alla procedura di selezione al fine di poter dimostrare un'eventuale discriminazione

**Dispositivo**

Gli articoli 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento

fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretati nel senso che non prevedono il diritto, in favore del lavoratore che affermi, in maniera plausibile, di soddisfare i requisiti contenuti in un annuncio di assunzione e la cui candidatura non sia stata accolta, di accedere alle informazioni che precisano se il datore di lavoro, a seguito della procedura di assunzione, abbia assunto un altro candidato.

Non può tuttavia escludersi che il diniego di fornire qualunque accesso alle informazioni da parte di un convenuto possa costituire uno degli elementi da prendere in considerazione nell'ambito dell'accertamento dei fatti che consentono di presumere la sussistenza di una discriminazione diretta o indiretta. Spetta al giudice del rinvio, valutando tutte le circostanze della controversia di cui è investito, verificare se tale sia il caso che ricorre nella causa principale.

(<sup>1</sup>) GU C 301 del 6.11.2010.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 aprile 2012  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo  
Högsta domstolen — Svezia) — Bonnier Audio AB,  
Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget  
AB, Storyside AB/Perfect Communication Sweden AB**

(Causa C-461/10) (<sup>1</sup>)

**(Diritto d'autore e diritti connessi — Trattamento di dati via Internet — Lesione di un diritto esclusivo — Audiolibri resi accessibili per mezzo di un server FTP via Internet tramite un recapito IP fornito dall'operatore Internet — Ingiunzione rivolta all'operatore Internet di fornire il nominativo ed il recapito dell'utilizzatore dell'indirizzo IP)**

(2012/C 165/07)

Lingua processuale: lo svedese

**Giudice del rinvio**

Högsta domstolen

**Parti**

Ricorrenti: Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget AB, Storyside AB

Resistente: Perfect Communication Sweden AB